



# COMUNE DI RANICA

Via Gavazzeni,1 - 24020 Ranica  
PROVINCIA DI BERGAMO  
Codice Fiscale 00330380163

**ORIGINALE**

**N. 30 del 30/07/2020**  
**Codice Comune 10182**

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**OGGETTO:** APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2020

Il giorno 30/07/2020, alle ore 20:45 Sala delle Adunanze, in prima convocazione ordinaria, in seduta pubblica, osservate tutte le formalità prescritte dal T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267 e dello Statuto Comunale vigente sono stati oggi convocati in seduta i componenti del CONSIGLIO COMUNALE.

All'appello risultano:

Cognome e Nome	Pre.	Cognome e Nome	Pre.	Cognome e Nome	Pre.
VERGANI MARIAGRAZIA	S	MAZZOLENI ALESSANDRO	S	BERTINO GIOVANNI	N
BERETTA CARLO	S	DAL ZOVO SOFIA	S		
GRITTI NIVES	N	TRIBBIA MARGHERITA	S		
PELLEGRINI FULVIO GIUSEPPE	S	PINESSI ORIETTA	N		
ROGGERI LIDIA	S	BARUFFI MATTEO	N		
ROTINI DAVIDE	S	SAVOLDELLI CHIARA	N		

Totale Presenti **8**

Totali Assenti **5**

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE - GRAVALLESE IMMACOLATA -, che provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il SINDACO - VERGANI MARIAGRAZIA - assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra sopraindicato.

**COMUNE DI RANICA**

PROVINCIA DI BERGAMO

---

---

Allegato alla delibera di Consiglio Comunale  
**n. 30 del 30/07/2020**

**OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2020**

---

---

CERTIFICATO DI REGOLARITA' TECNICA  
ART. 49 DEL T.U.E.L. 18.08.2000, N. 267 e successive modificazioni ed integrazioni

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Il sottoscritto Responsabile di Settore - Settore 2 - Servizi Finanziari e Tributarî - certifica l'effettivo svolgimento dell'istruttoria sull'argomento della proposta di deliberazione indicata in oggetto e che segue ed esprime parere

**PARERE FAVOREVOLE**

Il Responsabile di Settore  
Settore 2 - Servizi Finanziari e Tributarî  
TOGNI MARILISA

Ranica, li 21/07/2020

---

---

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

Il sottoscritto Responsabile del Settore Servizi Finanziari e Tributarî di questo Comune, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267, esprime parere

**PARERE FAVOREVOLE**

sulla proposta di deliberazione che segue in ordine alla sola regolarità contabile.

IL RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO

Ranica, li 21/07/2020

TOGNI MARILISA

**OGGETTO:**  
**APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2020**

Ai sensi dell'art. 46 del Regolamento del Consiglio Comunale, gli interventi del Sindaco e dei Consiglieri Comunali, effettuati nel corso della discussione, sono riportati integralmente su supporto informatico e conservati agli atti d'Ufficio. Copia integrale della registrazione è resa disponibile sul sito istituzionale del Comune.

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

**PREMESSO** che:

- con propria delibera n. 46 del 20.12.2019 sono state confermate, per l'anno 2020, le sottoelencate aliquote e detrazioni IMU:

IMMOBILI	DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE	ALIQUOTA
abitazione principale classificata nelle categorie A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (nella misura massima di una unità per ciascuna categoria C/2, C/6 C/7)	€ 200,00	0,40%
alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del D.P.R. 24.07.1977, n. 616	€ 200,00	0,40%
Altre pertinenze dell'abitazione principale	===	0,85%
Altri immobili (non esclusi /esenti per legge)	===	0,85%

- con propria delibera n. 47 del 20.12.2019 sono state confermate, per l'anno 2020, le sottoelencate aliquote e detrazioni TASI:

IMMOBILI	DETRAZIONE PER CIASCUN FIGLIO DI ETA' NON SUPERIORE A 26 ANNI	ALIQUOTA
abitazione principale classificata nelle categorie A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (nella misura massima di una unità per ciascuna categoria C/2, C/6 C/7)	€ 50,00	0,20%
Altri immobili	=====	0,00%

**VISTI:**

- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, che ha abrogato, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, l'imposta unica comunale (IUC), di cui all'art. 1, comma 639, della L. 147/2013, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);
- l'art. 1, commi da 739 a 783, dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, i quali disciplinano l'imposta municipale propria (IMU);

**TENUTO CONTO** che la nuova disciplina dell'Imposta Municipale Propria "IMU" (legge 27.12.2020, n. 160) prevede le seguenti disposizione in materia di aliquote:

- confermata l'esenzione per l'abitazione principale non di lusso e per le relative pertinenze; l'aliquota di base per l'**abitazione principale** classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative

pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del D.P.R.24 luglio 1977, n. 616.

- l'aliquota di base per i **fabbricati rurali ad uso strumentale** di cui all'articolo 9, comma 3-*bis*, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i **fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (beni merce)**, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU;
- per gli **immobili ad uso produttivo** classificati nel **gruppo catastale D** l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;
- per gli **immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753**, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- Per le **abitazioni locate a canone concordato** di cui alla legge 9.12.1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 754, è ridotta al 75 per cento;

**TENUTO**, altresì **conto** che, ai sensi della succitata legge n. 160/2019:

- sono assimilate all'abitazione principale:
  - le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
  - i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
  - la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
  - un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

Il Comune può, con norma regolamentare assimilare all'abitazione principale l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero

o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare

- La base imponibile è ridotta del 50 per cento nei seguenti casi:
  - per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art.10 del codice di cui al D.lgs.22.01.2004, n. 42;
  - per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al D.P.R. 28.12.2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla presente lettera, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione;
  - per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.

**AVUTO PRESENTE** l'art. 177, comma 1, lett. b) del D.L. 34 del 19.05.2020 il quale dispone che in considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID 19, per l'anno 2020, non è dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria (IMU) relativa, tra l'altro, agli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e immobili degli agriturismo, degli ostelli della gioventù, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;

**VISTO:**

- il comma 756 della legge n. 160/2019 che prevede a decorrere dall'anno 2021 la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 29 giugno 2020;
- il comma 757 della legge n. 160/2019 che prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;
- che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756;

**VISTO** il regolamento comunale per l'applicazione della nuova I.M.U., approvato con propria precedente deliberazione n. 29, dichiarata immediatamente eseguibile, con il quale:

- è stata assimilata ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare (*art. 13, comma 1, ultimo periodo*);
- per l'anno 2020 in ragione della grave crisi economica determinata dalla pandemia COVID-19, essendo opportuno salvaguardare il tessuto economico del territorio comunale, si prevede la possibilità di corrispondere la prima rata dell'IMU relativa al 2020, **per la sola quota dovuta in favore del Comune**, entro il 30 settembre 2020, senza applicazioni di sanzioni ed interessi, limitatamente ai contribuenti che hanno registrato difficoltà economiche, da attestarsi a pena di decadenza entro il 15 ottobre 2020, su modello predisposto dal Comune (*Art. 15, comma 3*).

#### **RICHIAMATI**

- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che: *“Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”*;
- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”*;
- l'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, ove si prevede che: *“Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente”*.

#### **RICHIAMATI**, altresì,

- il D.L. 17.03.2020, n. 18 (*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*), convertito nella legge 24.4.2020, n. 27, il quale, all'art. 107, comma 2, dispone che per l'esercizio 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'art. n. 151, comma 1, del d. lgs. n. 267/2000 è differito al 31 luglio 2020 anche ai fini della contestuale deliberazione di controllo a salvaguardia degli equilibri di bilancio a tutti gli effetti di legge;
- Il Decreto-legge del 19 maggio 2020 n. 34, art. 138, il quale dispone l'allineamento dei termini approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI e IMU con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020;
- la legge di conversione del succitato Decreto-Legge n. 34/2020, con la quale è stato disposto il differimento al 30 settembre 2020 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2020;

**VISTI:**

- il D.P.C.M del 31 gennaio 2020 (in G.U. n. 26) con cui è stato dichiarato lo stato di emergenza per sei mesi, ossia per il periodo dal 1° febbraio 2020 al 31 luglio 2020, in ragione dell'emergenza sanitaria generata dalla pandemia da COVID-19;
- i diversi provvedimenti governativi (D.P.C.M. 8/03/2020, D.P.C.M. 9/03/2020, D.P.C.M. 11/03/2020, D.P.C.M. 22/03/2020, come modificato con D.M. 25/03/2020, D.P.C.M. 10/04/2020, D.P.C.M. 26/04/2020) con cui è stata disposta la chiusura forzata di molte attività economiche;
- i decreti legge (D.L. n. 18/2020 – decreto “Cura Italia”, D.L. n. 23/2020 – “decreto Liquidità”, D.L. n. 34/2020 – decreto “decreto Rilancio”) di intervento a sostegno delle imprese e delle famiglie, tesi a fornire aiuti per affrontare le difficoltà di ordine socio-economico;

**CONSIDERATO CHE:**

- diverse attività economiche, pur non comprese fra quelle obbligate alla chiusura, non hanno svolto attività a causa dell'impossibilità oggettiva e temporanea di garantire le misure minime di sicurezza;
- la crisi economica in atto, originata dall'emergenza sanitaria da COVID-19 che ha imposto il lockdown in tutto il territorio nazionale, ha determinato rilevanti criticità di natura finanziaria, con conseguente difficoltà per molti contribuenti ad adempiere al pagamento dei tributi a loro carico;
- gli interventi normativi richiamati hanno interessato solo marginalmente la fiscalità locale, operando sospensioni dei versamenti dovuti per accertamenti definitivi, ingiunzioni, cartelle di pagamento e rateizzazioni;
- in ambito di entrate locali, le disposizioni nazionali si sono limitate a disporre le seguenti esenzioni:
  - l'art. 177 del D.L. n. 34/2020 ha introdotto “*Esenzioni dall'imposta municipale propria-IMU per il settore turistico*”;
  - l'art. 181 del D.L. n. 34/2020 ha previsto un “*Sostegno delle imprese di pubblico esercizio*”;

**RITENUTO** di adottare, per l'anno 2020 le seguenti aliquote IMU, tenendo conto della grave crisi economica determinata dalla pandemia COVID-19, precisando che la minore entrata derivante dall'azzeramento delle aliquote e l'applicazione delle aliquote agevolate per talune fattispecie di immobili verrà finanziata con parte del trasferimento dello Stato previsto dall'art. 112 del D.L. 19.05.2020, n. 34, in favore dei comuni ricadenti nei territori delle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza, finalizzato ad interventi di sostegno di carattere economico e sociale connessi con l'emergenza sanitaria da COVID-19:

<b>IMMOBILI</b>	<b>ALIQUOTA</b>
<b>Abitazione principale classificata nelle categorie A/1, A/8 e A/9</b> e relative pertinenze (nella misura massima di una unità per ciascuna categoria C/2, C/6 e C/7). Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.	<b>6,00 ‰</b>
<b>alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica</b> , comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del D.P.R. 24.07.1977, n. 616. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200.	<b>5,00 ‰</b>
<b>fabbricati rurali ad uso strumentale</b> di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557	<b>0,00 ‰</b>
<b>fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (beni merce)</b> , fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	<b>0,00 ‰</b>

<b>Terreni agricoli</b>	<b>0,00‰</b>
<b><u>Unità immobiliari censite nelle categorie catastali catastale C1, C2 e C3, che sono state costrette a sospendere l'attività, o ad esercitarla in forma ridotta a causa della situazione emergenziale determinata dalla pandemia COVID-19, aventi i seguenti requisiti:</u></b> - immobili utilizzati esclusivamente per gli esercizi commerciali, artigianali e pubblici esercizi, a condizione che ci sia coincidenza tra il soggetto passivo IMU ed il gestore dell'attività; - nel caso in cui l'attività sia gestita da imprese familiari beneficiano dell'aliquota agevolata anche i possessori che partecipano agli utili in qualità di coadiuvanti/collaboratori di impresa; - non deve esserci detenzione di apparecchi destinati al gioco d'azzardo (slot machine, ecc.); - devono essere in regola con il pagamento dei tributi comunali. Per beneficiare dell'aliquota agevolata dovrà essere presentata, entro e non oltre il 15 ottobre 2020, apposita attestazione su modello predisposto dal Comune.	<b>7,60‰</b>
<b>immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D</b>	<b>8,60‰</b>
<b><u>Unità immobiliari censite nelle categorie catastali catastale D1 e D7 che sono state costrette a sospendere l'attività, o ad esercitarla in forma ridotta a causa della situazione emergenziale determinata dalla pandemia COVID-19, aventi i seguenti requisiti:</u></b> - immobili utilizzati esclusivamente per gli esercizi commerciali, artigianali e pubblici esercizi, a condizione che ci sia coincidenza tra il soggetto passivo IMU ed il gestore dell'attività; - nel caso in cui l'attività sia gestita da imprese familiari beneficiano dell'aliquota agevolata anche i possessori che partecipano agli utili in qualità di coadiuvanti/collaboratori di impresa; - devono essere in regola con il pagamento dei tributi comunali. Per beneficiare dell'aliquota agevolata dovrà essere presentata, entro e non oltre il 15 ottobre 2020, apposita attestazione su modello predisposto dal Comune.	<b>7,60‰</b>
<b>fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti (non esenti)</b>	<b>8,60‰</b>
<b>Aree fabbricabili</b>	<b>8,60‰</b>

**VISTO** l'art. 52 del D. Lgs. 15.12.1997, n. 446;

**VISTO** il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

**VISTA** la legge 20.12.2019, n. 160;

**VISTO** lo Statuto Comunale;

**VISTO** il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico – contabile espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1 del T.U.E.L. del 18.08.2000, n. 267, che si allega alla presente per formarne parte integrante e sostanziale;

Con voti unanimi favorevoli, palesemente espressi per alzata di mano da nr. 8 Consiglieri presenti; e votanti

## **DELIBERA**

- 1) **DI DARE ATTO** che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) **DI REVOCARE** le proprie delibere n. 46 e n. 47 del 20.12.2019;



3) DI **DETERMINARE**, per l'anno 2020, le seguenti aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'IMU:

<b>IMMOBILI</b>	<b>ALIQUOTA</b>
<b>Abitazione principale classificata nelle categorie A/1, A/8 e A/9</b> e relative pertinenze (nella misura massima di una unità per ciascuna categoria C/2, C/6 e C/7). Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.	<b>6,00 ‰</b>
<b>alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica</b> , comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del D.P.R. 24.07.1977, n. 616. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200.	<b>5,00‰</b>
<b>fabbricati rurali ad uso strumentale</b> di cui all'articolo 9, comma 3- <i>bis</i> , del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557	<b>0,00‰</b>
<b>fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (beni merce)</b> , fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	<b>0,00‰</b>
<b>Terreni agricoli</b>	<b>0,00‰</b>
<b><u>Unità immobiliari censite nelle categorie catastali catastale C1, C2 e C3 che sono state costrette a sospendere l'attività, o ad esercitarla in forma ridotta a causa della situazione emergenziale determinata dalla pandemia COVID-19, aventi i seguenti requisiti:</u></b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- immobili utilizzati esclusivamente per gli esercizi commerciali, artigianali e pubblici esercizi, a condizione che ci sia coincidenza tra il soggetto passivo IMU ed il gestore dell'attività;</li> <li>- nel caso in cui l'attività sia gestita da imprese familiari beneficiano dell'aliquota agevolata anche i possessori che partecipano agli utili in qualità di coadiuvanti/collaboratori di impresa;</li> <li>- non deve esserci detenzione di apparecchi destinati al gioco d'azzardo (slot machine, ecc.);</li> <li>- devono essere in regola con il pagamento dei tributi comunali.</li> </ul> Per beneficiare dell'aliquota agevolata dovrà essere presentata, entro e non oltre il 15 ottobre 2020, apposita attestazione su modello predisposto dal Comune.	<b>7,60‰</b>
<b>immobili ad uso produttivo</b> classificati nel <b>gruppo catastale D</b>	<b>8,60‰</b>
<b><u>Unità immobiliari censite nelle categorie catastali catastale D1 e D7 che sono state costrette a sospendere l'attività, o ad esercitarla in forma ridotta a causa della situazione emergenziale determinata dalla pandemia COVID-19, aventi i seguenti requisiti:</u></b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- immobili utilizzati esclusivamente per gli esercizi commerciali, artigianali e pubblici esercizi, a condizione che ci sia coincidenza tra il soggetto passivo IMU ed il gestore dell'attività;</li> <li>- nel caso in cui l'attività sia gestita da imprese familiari beneficiano dell'aliquota agevolata anche i possessori che partecipano agli utili in qualità di coadiuvanti/collaboratori di impresa;</li> <li>- devono essere in regola con il pagamento dei tributi comunali.</li> </ul> Per beneficiare dell'aliquota agevolata dovrà essere presentata, entro e non oltre il 15 ottobre 2020, apposita attestazione su modello predisposto dal Comune..	<b>7,60‰</b>
<b>fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti</b> (non esenti)	<b>8,60‰</b>
<b>Aree fabbricabili</b>	<b>8,60‰</b>

- 4) **DI DARE ATTO** che il regolamento comunale per l'applicazione della nuova I.M.U., approvato con propria precedente deliberazione n. 29, dichiarata immediatamente eseguibile, a disposto di:
- **assimilare ad abitazione principale** l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare
  - per l'anno 2020 in ragione della grave crisi economica determinata dalla pandemia COVID-19, essendo opportuno salvaguardare il tessuto economico del territorio comunale, si prevede la possibilità di corrispondere la prima rata dell'IMU relativa al 2020, **per la sola quota dovuta al Comune**, entro il 30 settembre 2020, senza applicazioni di sanzioni ed interessi, limitatamente ai contribuenti che hanno registrato difficoltà economiche, da attestarsi a pena di decadenza entro il 15 ottobre 2020, su modello predisposto dal Comune;
- 5) **DI DARE ATTO** che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2020.
- 6) **DI DARE ATTO** che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2020, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2020, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

Dopodiché,

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Considerata l'urgenza di dare attuazione alla presente deliberazione;

VISTO il 4 comma dell'art. 134 del T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267;

CON voti unanimi favorevoli, palesemente espressi per alzata di mano da nr. 8 Consiglieri presenti; e votanti

### **DELIBERA**

*di dichiarare immediatamente eseguibile la già indicata deliberazione, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. 18/08/2000, n. 267.*



**COMUNE DI RANICA**  
**PROVINCIA DI BERGAMO**

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**  
**N. 30 del 30/07/2020**

OGGETTO:

**APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2020**

Letto, approvato e sottoscritto come segue:

**FIRMATO**  
**IL SINDACO**  
**VERGANI MARIAGRAZIA**

**FIRMATO**  
**IL SEGRETARIO GENERALE**  
**GRAVALLESE IMMACOLATA**

*Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).*